



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 22 OTTOBRE 2009

Scudo, l'adesione copre anche l'Iva

Importante chiarimento è giunto ieri, dal sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora a un question time posto da alcuni parlamentari. Lo scudo non è uno strumento equiparabile a un condono e in quanto tale non è in contrasto con i principi imposti a livello comunitario. Pertanto l'adesione del contribuente coprirà non solo le imposte sui redditi, ma anche l'Iva. Per Molgora, lo scudo non rappresenta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia Iva e quindi non costituisce una violazione del diritto comunitario. La posizione è diretta conseguenza del meccanismo di preclusione degli accertamenti disciplinato dall'articolo 13-bis del Dl 78/29009. In effetti, la preclusione degli accertamenti nello scudo ter non è automatica, ma opera nei limiti delle attività emerse e solo nel caso in cui le rettifiche siano almeno astrattamente riconducibili alle somme e alle attività costituite all'estero, oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Benedetto Santacroce, Il Sole 24 Ore, "Il fisco: lo scudo non è un condono", Pag. 33

Attività estere, prelievo al buio

Il direttore centrale Amministrazione, pianificazione e controllo dell'agenzia delle Entrate, Marco Di Capua, è intervenuto sulla presunzione di imponibilità per le attività e gli investimenti detenuti nei paradisi fiscali. La norma dispone che i possedimenti detenuti nei paradisi fiscali da persone fisiche, società semplici e associazioni equiparate, in violazione delle norme sul monitoraggio, si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia. Si tratta di una presunzione legale relativa. Si presume, dunque, che i possedimenti esteri non dichiarati sono stati originati da somme sottratte a tassazione in Italia, fatta salva la prova contraria. Occorre però comprendere a quale categoria reddituale potrà essere imputato il maggior reddito corrispondente ai possedimenti. In effetti non viene individuata la natura del reddito presunto, cioè se si tratta di reddito di capitale, diverso, fondiario, ecc. Considerata la platea a cui la presunzione è rivolta, persone fisiche, non si ritiene possa essere applicato il principio dell'accertamento sintetico che non individua una specifica categoria reddituale ma il reddito complessivo netto, a cui ascrivere il reddito presunto. Ma questo, per il sintetico è stabilito per legge, cosa che nel caso della presunzione degli investimenti esteri nei paradisi fiscali manca.

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore, "Prelievo al buio sulle attività estere", Pag. 33

Limiti di mandato ai revisori

Specifiche disposizioni sono previste per i revisori degli enti di interesse pubblico dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 43/06 sulla revisione legale dei conti. I cambiamenti riguardano le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le società emittenti strumenti finanziari diffusi. Ma anche società di gestione dei mercati regolamentati, che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia, di gestione accentrata di strumenti finanziari, di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di investimento a capitale variabile. L'incarico di revisione legale ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non sono decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Inoltre, revisori, società

di revisione ed entità appartenenti alla loro rete, soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione non possono fornire alcun servizio tra quelli elencati nell'articolo 17 all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo.

Franco Roscini Vitali, Il Sole 24 Ore, "Revisori con limiti di mandato", Pag. 35

Cud, spazio alle attività estere

Pur in assenza di altri redditi, il Cud 2010 non esclude la presentazione del modulo RW di Unico, se nel 2009 il contribuente ha detenuto investimenti all'estero, attività di natura finanziaria o ha effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie. Il principio emerge dalla lettura delle istruzioni relative al Cud 2010, ancora in bozza, e divulgate dalle Entrate. Il principio generale contenuto nelle istruzioni è che il contribuente che nell'anno ha posseduto solo i redditi attestati nella certificazione (Cud 2010) è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi, semprechè siano state correttamente eseguite le operazioni di conguaglio. Ai fini del monitoraggio fiscale si rende, invece, necessario compilare il quadro RW del modello Unico persone fisiche, pertanto il contribuente che non ha altri redditi se non quelli certificati dal Cud dovrà presentare anche il modello Unico 2010.

Antonio Montemurro, Italia Oggi, "Nel Cud spazio alle attività estere" Pag. 37

Scudo, allo studio l'integrazione alla dichiarazione riservata

I tecnici dell'Agenzia delle entrate stanno valutando le possibili integrazioni da apportare al modello di dichiarazione riservata, reso disponibile con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, il 14 settembre 2009. L'eventuale aggiornamento è dovuto al recepimento delle novità introdotte al senato, in sede di conversione del dl 103/09. Altra valutazione che si sta compiendo è la possibilità di aggiungere nelle integrazioni una ulteriore sezione da far compilare al cliente che entro il 15 dicembre pur avendo presentato sia la dichiarazione riservata, sia il versamento d'imposta, non può rimpatriare i beni. In questo modo verrebbe recepita l'indicazione arrivata da Attilio befera, direttore dell'agenzia delle entrate, di effettuare una sorta di scudo in due tempi.

Fabrizio Vedana, Italia Oggi, "Scudo, dichiarazione integrata", Pag. 39